

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XII LEGISLATURA —————

N. 413

DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei senatori PEDRIZZI, MAGLIOZZI,
MAGLIOCCHETTI, PACE e NATALI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 GIUGNO 1994

Disposizioni in materia di collocamento agricolo

ONOREVOLI SENATORI. - Le effettive e sempre più pressanti necessità di rendere le norme in materia di collocamento snelle e flessibili, ma soprattutto in armonia con l'operatività del mondo imprenditoriale, ha portato il Parlamento ad emanare, dopo un lungo iter legislativo, la legge 23 luglio 1991, n. 223.

L'articolo 25 di detta legge n. 223 del 1991 consente ai datori di lavoro privati di effettuare assunzioni di manodopera mediante una richiesta nominativa ai competenti organi di collocamento.

Con il decreto-legge 31 maggio 1994, n. 331, all'articolo 2, comma 1, il Governo Berlusconi rende ancora più immediata la possibilità di assunzione di manodopera da parte delle imprese, avendo sostituito la richiesta nominativa di cui all'articolo 25, comma 1, della citata legge n. 223 del 1991, con l'inoltro alla competente sezione circoscrizionale per l'impiego della comunicazione contenente l'indicazione del nominativo del lavoratore assunto, la data dell'assunzione nonché gli altri elementi richiesti dalla vigente normativa in materia d'impiego, dando luogo alla cosiddetta «chiamata diretta».

Da tali provvedimenti per le assunzioni nominative e dirette risultano totalmente escluse le imprese agricole, per le quali, in materia di collocamento agricolo per richiesta nominativa, tra l'altro prevista solo in casi particolari e per qualifiche impiegatizie, la normativa più recente risale al lontano 1970 con il decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito con modificazioni, dalla legge dell'11 marzo 1970, n. 83.

Per di più, oltre alle specifiche ed inderogabili eccezioni alle richieste nominative di assunzione dal collocamento agricolo, previste dall'articolo 10 della legge 11 marzo 1970, n. 83, il settimo comma dello stesso articolo 10 fa divieto di passaggio del

lavoratore agricolo direttamente ed immediatamente dall'azienda nella quale è occupato ad un'altra.

Come si potrà notare, sia l'esclusione delle aziende agricole dai recenti provvedimenti in materia di flessibilità per il collocamento della manodopera, sia le rigide limitazioni alla chiamata nominativa dei lavoratori agricoli, previste dal citato decreto-legge n. 7 del 1970, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 83 del 1970, impediscono all'agricoltura, che ne ha la necessità più degli altri settori produttivi, di avvalersi di un sistema di avviamento della manodopera semplificato, rapido ed efficace.

Onorevoli Senatori, con le norme che si propongono, che modificano e sostituiscono quelle sopra richiamate, si ritiene di fornire al mondo agricolo quegli strumenti operativi agili ed immediati che consentiranno al settore di poter adeguatamente confrontarsi non solo con le esigenze di mercato, ma anche con i fenomeni atmosferici, salvaguardando in tal modo la competitività anche nei confronti delle imprese extranazionali.

Bisogna tener presente, tra l'altro, che l'estensione delle norme sulla flessibilità del collocamento anche alla manodopera agricola introdurrà un sistema più funzionale ed efficace di incontro tra domanda e offerta di lavoro e sicuramente più conforme alle normative vigenti negli altri Paesi comunitari.

Infine, l'approvazione delle norme che si propongono con il presente disegno di legge - è questo un ulteriore elemento da non trascurare - potrà sicuramente essere anche un mezzo efficace per combattere e prevenire la piaga del cosiddetto «caporalato» o «lavoro nero» che soprattutto nel mondo agricolo del Sud trova un facile terreno di diffusione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. I datori di lavoro agricolo con non più di quindici dipendenti, tenuti al rispetto delle norme in materia di avviamento dei lavoratori agricoli di cui al decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 1970, n. 83, e successive modificazioni ed integrazioni, hanno facoltà di assumere direttamente tutti i lavoratori. Il datore di lavoro è tenuto a dare comunicazione dell'assunzione medesima con l'indicazione del nominativo del lavoratore assunto, della data di assunzione, nonché degli altri elementi richiesti dalla vigente normativa e con la dichiarazione, sotto la sua responsabilità, di avere effettuato l'assunzione medesima in presenza dei presupposti e dei requisiti di legge. La comunicazione alla sezione competente è effettuata entro cinque giorni dall'assunzione. Analoga facoltà trova applicazione anche per i rapporti a tempo determinato.

2. I datori di lavoro agricolo che non presentano la dichiarazione nei termini previsti dal comma 1 sono soggetti al pagamento della sanzione amministrativa da lire trecentomila a lire cinquecentomila per ogni lavoratore assunto nonché al divieto di avvalersi della comunicazione di cui al comma 1 per le nuove assunzioni effettuate nei dodici mesi successivi.

Art. 2.

1. Al terzo comma dell'articolo 10 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 1970, n. 83, le parole: «non più di un lavoratore agricolo per non più di cinquante giornate» sono sostituite dalle altre: «non più di tre lavoratori agricoli per non più di centouno giorni».

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

2. Il settimo comma dell'articolo 10 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 1970, n. 83, è sostituito dal seguente: «È consentito il passaggio del lavoratore agricolo direttamente ed immediatamente dall'azienda nella quale è occupato ad un'altra».